

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. II
n. 3

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d’iniziativa dei senatori ZANDA, FINOCCHIARO e MINNITI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013

—————

Modificazione degli articoli 8, 12, 14, 15, 18, 21, 22, 33, 43, 48-*bis*, 50, 53, 54, 55, 57, 66, 74, 76-*bis*, 77, 84, 100, 102, 107, 125, 125-*bis*, 133, 144 e 151-*bis* e introduzione degli articoli 106-*bis* e 130-*bis*

—————

ONOREVOLI SENATORI. – La XVI Legislatura si è conclusa, come le precedenti, senza che nessuna delle riforme istituzionali che il Paese attende vanamente da ormai circa trent'anni abbia potuto trovare compimento.

Ancora una volta le iniziative assunte dal Parlamento – pure numerose e in alcuni casi lungamente discusse e affinate – hanno finito per arenarsi nelle secche di un sistema politico paralizzato da contrapposizioni, diffidenze e mutue interdizioni.

In questo quadro, un tassello importante delle «riforme mancate» è costituito dalla revisione dei regolamenti parlamentari.

Lungi dall'essere solo strumenti di auto-organizzazione delle Assemblee parlamentari, i regolamenti delle Camere, concorrono all'evoluzione del sistema politico nazionale, in quanto orientano la dinamica dei rapporti parlamentari tra maggioranza e opposizioni, e – soprattutto – indicano la concreta perimetrazione dei poteri esecutivo e legislativo, incidendo materialmente sugli equilibri tra Governo e Parlamento.

In tal senso, una buona riforma dei regolamenti parlamentari è determinante per la stessa efficienza e razionalità del sistema politico e istituzionale, che può solo giovare di regole parlamentari più moderne e condivise. E – non da ultimo – può contribuire al miglioramento della qualità della legislazione, quanto mai necessario dopo il grave scadimento degli ultimi anni.

La presente proposta di modifica del regolamento del Senato recupera gran parte della riflessione e della comune elaborazione che su questo tema è stata svolta nella scorsa legislatura, con l'obiettivo di offrire alle nuove Camere una base di confronto sufficientemente avanzata e condivisa, utile a riallacciare il filo del dialogo tra le forze politiche.

In particolare, il testo contiene alcune delle misure più rilevanti della proposta bipartisan «Quagliariello-Zanda» presentata il 2 febbraio 2012 (*Doc. II, n. 29 – XVI Legislatura*), le proposte ancora attuali dell'originario testo Zanda-Finocchiaro (*Doc. II, n. 13 – XVI Legislatura*), nonché qualche disposizione inserita *ex novo* per tenere conto dell'evoluzione della cornice costituzionale nazionale ed europea. Il riferimento è alla riforma dell'articolo 81 della Costituzione e alla conseguente ridefinizione delle procedure di bilancio, nonché all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che ha significativamente riqualificato e ampliato le prerogative dei Parlamenti nazionali nella formazione e nell'attuazione della decisione europea.

In termini generali, la riforma persegue tre obiettivi: il rafforzamento dell'efficacia dell'azione parlamentare del Governo; il riconoscimento alle opposizioni di nuove e più incisive prerogative; l'aumento del grado di efficienza e trasparenza delle decisioni europee.

Ciascuno di questi obiettivi è declinato, a sua volta, attraverso una molteplicità di misure che vanno dal contrasto alla frammentazione dei Gruppi parlamentari, in funzione di tutela della governabilità e della razionalizzazione del sistema politico, fino alla valorizzazione di uno degli istituti della democrazia diretta a tutt'oggi poco valorizzato, qual è l'iniziativa legislativa popolare.

Quanto al rafforzamento dell'efficacia dell'azione parlamentare del Governo, la soluzione individuata conferma il principio della sovranità dell'Assemblea sul proprio ordine del giorno, ma introduce strumenti idonei ad assicurare al Governo tempi certi per la decisione parlamentare.

A questo fine è riqualificato e potenziato un istituto già previsto dal Regolamento vigente: la dichiarazione d'urgenza.

Riformata in modo da garantire una effettiva «corsia preferenziale» per la discussione e la votazione di un numero limitato di disegni di legge, segnalati rispettivamente dal Governo e dai Gruppi parlamentari, la nuova procedura della dichiarazione d'urgenza mira ad un duplice obiettivo: sostenere l'iniziativa legislativa del Governo attraverso una procedura di durata comparabile a quella riservata alla conversione dei decreti-legge e, allo stesso tempo, dare spazio e visibilità alle proposte più qualificanti presentate in Parlamento dai Gruppi di maggioranza e opposizione.

In particolare, si prevede che il Governo ovvero uno o più Presidenti di Gruppi di consistenza numerica complessiva pari ad almeno un quarto del Senato, possano chiedere che sia dichiarata l'urgenza per un disegno di legge, con ciò ottenendo che esso venga iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea in tempo utile ad assicurarne la votazione finale entro trenta giorni dalla data di dichiarazione dell'urgenza (per i disegni di legge già approvati dalla Camera dei deputati, il termine per la votazione è ridotto a venti giorni).

Tutte le richieste di urgenza sono presentate al Presidente del Senato il quale le sottopone per l'esame congiunto alla Conferenza dei Presidenti di Gruppo, ai fini dell'inserimento dei relativi provvedimenti - entro un massimo di tre - nel calendario mensile dei lavori. Se in quella sede non si raggiunge l'accordo sul complesso delle richieste di urgenza, il Presidente del Senato predispone uno schema comprensivo di un massimo di tre disegni di legge e lo sottopone all'Assemblea, la quale vota, previa unica discussione limitata a non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno. Gli unici provvedimenti esclusi dall'ambito di applicazione della procedura d'urgenza sono i disegni di legge costituzionale, i disegni

di legge elettorale e i disegni di legge di approvazione di bilanci e consuntivi. Per i disegni di legge riguardanti i rapporti civili ed i rapporti etico-sociali (di cui all'articolo 113, comma 4, del Regolamento), il termine per la votazione finale è portato a sessanta giorni a decorrere dalla dichiarazione di urgenza (quarantacinque giorni per i disegni di legge già approvati dalla Camera).

In ordine alla disciplina di presentazione e votazione degli emendamenti, si riconosce al Governo la possibilità di presentare in Aula emendamenti anche oltre la scadenza del termine, purché strettamente nell'ambito degli argomenti già trattati nel testo o negli emendamenti presentati in Commissione. Gli emendamenti «fuori termine» del Governo sono in ogni caso trasmessi alle Commissioni competenti per il loro esame.

Nella medesima prospettiva si colloca anche l'introduzione della richiesta di anticipazione del voto sugli articoli o sugli emendamenti sui quali il Governo ha espresso parere favorevole.

Per alcune tipologie di disegni di legge (di conversione dei decreti-legge, disegni di legge finanziaria, di bilancio e collegati alle manovre finanziarie, disegni di legge dichiarati urgenti), si prevede che il Governo possa chiedere, prima dell'esame degli emendamenti riferiti ad un articolo, che venga posto per primo in votazione un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo o l'articolo stesso. In tal caso, la sua approvazione comporta la decadenza di tutti gli altri emendamenti riferiti al medesimo articolo.

Tale modifica, collegata all'altra diretta ad impedire la prassi dei maxi-emendamenti, ha l'obiettivo di rendere possibile da un lato una maggiore celerità ed efficacia del procedimento legislativo e dall'altro una maggiore trasparenza e visibilità alle proposte alternative delle opposizioni.

Inoltre, a rafforzamento dei vincoli di copertura finanziaria di cui all'articolo 81 della Costituzione, si introducono norme procedurali *ad hoc* per il caso in cui la Commissione

referente competente per un disegno di legge non si conformi al parere della Commissione bilancio in ordine ai profili di copertura.

Soprattutto, la riforma recepisce una delle previsioni più qualificanti della legge 24 dicembre 2012, n. 243, del 2012, che ha dato attuazione alla riforma costituzionale sul principio del pareggio strutturale del bilancio (legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1): l'istituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio.

Secondo la citata legge costituzionale il legislatore ordinario deve infatti procedere ad istituire presso le Camere «nel rispetto della relativa autonomia costituzionale (...) un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio». A tal fine, la presente proposta prevede l'introduzione nel Regolamento del Senato di un articolo *ad hoc* che disciplina le modalità di selezione dei dieci candidati tra i quali – ai sensi della legge n. 243 del 2012 – sono scelti i tre componenti al Consiglio dell'Ufficio parlamentare di bilancio, da nominare con decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Altre disposizioni sono orientate a regolare le modalità di accesso e di consultazione dell'Ufficio parlamentare di bilancio, nella forma della richiesta parlamentare di informazioni, documenti, stime e valutazioni in ordine alle materie di competenza dell'Ufficio.

L'altro contenuto qualificante della proposta è costituito dal rafforzamento delle prerogative delle opposizioni.

In questa prospettiva, il testo introduce significative innovazioni dirette, da un lato, a rendere maggiormente visibili – sul piano parlamentare, ma anche a fini «esterni» – le posizioni alternative dell'opposizione e, dall'altro, a rafforzarne alcuni delicati poteri di controllo.

In particolare, in analogia con quanto già previsto dal Regolamento della Camera, si

ammette che i Gruppi dissenzienti possano presentare in Aula relazioni di minoranza e testi alternativi a quelli approvati in Commissione.

Si riconosce il diritto di richiedere l'attivazione di procedure informative e di indagini conoscitive ad un terzo dei componenti di ciascuna Commissione ovvero ad uno o più Presidenti di Gruppi.

Allo stesso modo, si attribuisce ad un terzo dei componenti delle Commissioni la facoltà di richiedere al Governo la relazione tecnica su disegni di legge ed emendamenti, ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati, nonché la facoltà di chiedere al Presidente del Senato di invitare la Corte dei conti a fornire eventuali informazioni, chiarimenti e documenti.

Si ammette inoltre la rimessione in Assemblea delle risoluzioni votate in Commissione qualora ne faccia richiesta uno o più Presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari ad almeno un quarto del Senato. Lo stesso *quorum* di rappresentatività è prescritto per poter avanzare, una volta al mese, la richiesta di diretta televisiva di una seduta dell'Assemblea.

Da ultimo, a tutela delle prerogative delle opposizioni, si prevede che il Presidente rimetta tempestivamente alla Giunta per il Regolamento tutte le questioni sollevate da uno o più Presidenti di Gruppi. Per evitare effetti dilatori o ostruzionistici, si stabilisce tuttavia che non debba necessariamente determinarsi una sospensione dei lavori.

Secondo lo stesso spirito, è valorizzato e rafforzato l'istituto del *question-time*.

Si prevede che almeno una volta a settimana (ad oggi la frequenza è mensile) parte di una seduta destinata alla discussione di disegni di legge venga dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata relative a questioni di interesse generale nell'ambito delle materie specificatamente individuate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Nello svolgimento di tali interrogazioni, almeno una volta ogni due mesi, il Governo è rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute nelle quali interviene il Presidente del Consiglio sono fissate con congruo anticipo, d'intesa con il Ministro per i rapporti con il Parlamento. Nelle altre occasioni può intervenire, a nome del Governo, anche il Vice presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro competente per materia.

Grande attenzione è stata infine riservata al rapporto fra il circuito parlamentare ed istituzionale e le iniziative spontanee che si sviluppano in modo sempre più vivace nella società civile. A questo proposito il testo prevede che le proposte di iniziativa popolare debbano essere discusse entro termini certi, prima dalla Commissione parlamentare competente e poi dalla stessa Assemblea del Senato. Naturalmente il Parlamento potrà approvarle, modificarle o respingerle in toto. Ma dovrà comunque esprimersi, assumendosi la responsabilità della propria decisione.

Il terzo e ultimo fronte d'attacco della riforma è quello dell'aumento del grado di efficienza e trasparenza delle decisioni parlamentari.

Lo strumento individuato come determinante per rendere più fluide ed efficienti le procedure parlamentari è la valorizzazione del lavoro istruttorio svolto nelle Commissioni.

Restituendo piena effettività ai principi di cui all'articolo 72 della Costituzione e a compensazione delle semplificazioni introdotte nella procedura in Assemblea, si garantisce al lavoro delle Commissioni uno spazio più ampio e delimitato nell'ambito del programma dei lavori.

Si prevede, infatti, che ai lavori delle Commissioni permanenti e speciali, nonché all'attività delle Commissioni bicamerali, siano dedicati tre giorni della settimana, per almeno quattro settimane a bimestre, di norma non coincidenti con i giorni riservati ai lavori dell'Assemblea.

Con riferimento alle Commissioni, è proposto anche il superamento del carattere tradizionalmente informale delle loro sedute, prevedendo che le riunioni siano di norma pubbliche e che di esse venga assicurata la piena pubblicità.

La questione della trasparenza dei lavori è affrontata in via generale attraverso una disposizione che specifica che la pubblicità delle sedute è assicurata anche mediante la diretta audiovisiva *streaming* sul sito internet istituzionale del Senato.

Un intervento *ad hoc* è riservato alla Commissione Politiche dell'Unione europea. In funzione del più efficace recepimento delle nuove prerogative attribuite ai Parlamenti nazionali dal Trattato di Lisbona, essa è trasformata in una Commissione permanente alla stregua delle altre, con il superamento del vincolo di doppia appartenenza (ad essa e ad altra Commissione di merito) oggi previsto per i suoi componenti. È inoltre disposta una generale revisione della procedura di esame degli atti normativi e degli altri atti di interesse dell'Unione europea, per conformarla alle nuove prerogative delle Camere, in particolare in materia di controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Quanto alla razionalizzazione dei lavori in Assemblea, si introduce l'istituto del cosiddetto «canguro», finalizzato all'abbattimento degli emendamenti puramente ostruzionistici (contenenti ad esempio, cifre a scalare, eccetera) attraverso il ricorso a votazioni riassuntive e per principi. A questo fine, si prevede che, prima dell'inizio dell'esame degli articoli in Assemblea, i Gruppi possano segnalare gli emendamenti da porre comunque in votazione in caso di votazioni riassuntive e per principi, stabilendo per ciascun Gruppo quote proporzionali alla consistenza numerica del Gruppo stesso.

Per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, la quota si computa con riferimento sia agli articoli del disegno di legge di conversione, sia ai singoli articoli del de-

creto-legge. Il Presidente può inoltre porre in votazione gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti, dei quali riconosca la rilevanza, presentati da senatori che dichiarino di dissentire dai rispettivi Gruppi. Tale procedura di votazione è in ogni caso esclusa per i disegni di legge costituzionale e per quelli riguardanti i rapporti civili ed etico-sociali, di cui all'articolo 113, comma 4, del Regolamento.

Un ulteriore profilo di efficienza è quello relativo ai criteri che governano la costituzione dei Gruppi parlamentari. L'intervento proposto tende ad affermare il principio della corrispondenza fra le liste che si sono sottoposte al vaglio elettorale e i Gruppi parlamentari che legittimamente possono essere

costituiti, eliminando le ipotesi attualmente previste dai Regolamenti parlamentari di deroghe alla disciplina generale e escludendo che nel corso della legislatura possano nascere nuovi gruppi parlamentari, se non scaturenti dalla fusione di Gruppi preesistenti.

Per altro verso, al fine di contrastare il fenomeno dei cosiddetti «pianisti», si introduce il principio di personalità del voto, secondo il quale è fatto espresso divieto ad ogni senatore di sostituirsi in qualunque modo ed in qualunque occasione all'espressione di un voto altrui. Si attribuisce quindi al Presidente del Senato il compito di assicurare la regolarità e la personalità del voto, rimettendo al Consiglio di Presidenza l'adozione delle iniziative ritenute a tal fine opportune.

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1.

(Attribuzioni del Presidente)

1. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - *(Attribuzioni del Presidente)*. –
1. Il Presidente rappresenta il Senato e regola l'attività di tutti i suoi organi, facendo osservare il Regolamento. Sulla base di questo, dirige la discussione e mantiene l'ordine, giudica della ricevibilità dei testi, concede la facoltà di parlare, pone le questioni, assicura la regolarità e la personalità del voto, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati. Sovrintende alle funzioni attribuite ai Questori ed ai Segretari. Assicura, impartendo le necessarie direttive, il buon andamento dell'Amministrazione del Senato.».

Art. 2.

(Attribuzioni del Consiglio di Presidenza)

1. Il comma 1 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«1. Il Consiglio di Presidenza, presieduto dal Presidente del Senato, delibera il progetto di bilancio del Senato, le variazioni degli stanziamenti dei capitoli ed il conto consuntivo; approva il Regolamento della biblioteca e il Regolamento dell'archivio storico del Senato; delibera le sanzioni, nei casi previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 67, nei confronti dei Senatori; nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale del Senato; approva i Regolamenti interni dell'Amministrazione del Senato e adotta i provvedimenti relativi al personale stesso nei casi ivi previ-

sti; assume le iniziative ritenute opportune per assicurare la regolarità del voto; esamina tutte le altre questioni che ad esso siano deferite dal Presidente.».

Art. 3.

(Composizione dei Gruppi parlamentari)

1. All'articolo 14, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Ciascun Gruppo deve essere composto da almeno dieci Senatori e deve rappresentare un partito o movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di più partiti, che abbia presentato alle elezioni del Senato della Repubblica propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendovi l'elezione di Senatori. Ove più partiti o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati col medesimo contrassegno, può essere costituito, con riferimento a tali liste, comunque un solo Gruppo, che rappresenta complessivamente tutti i suddetti partiti o movimenti politici. È ammessa la costituzione di un Gruppo risultante dall'aggregazione di partiti o movimenti che si siano presentati alle elezioni con diversi contrassegni, tra loro apparentati. I Senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo, formano il Gruppo misto.

5. In carenza dei requisiti di cui al comma 4, il Consiglio di Presidenza può autorizzare la costituzione di Gruppi, purché composti da Senatori, in numero non inferiore a cinque, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate».

Art. 4.

(Costituzione di nuovi Gruppi parlamentari)

1. All'articolo 15, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nuovi Gruppi parlamentari possono essere costituiti in corso di legislatura solo se risultanti dalla fusione di Gruppi preesistenti.».

Art. 5.

(Giunta per il Regolamento)

1. All'articolo 18, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

«3-bis. Qualora nel corso dei lavori uno o più Presidenti di Gruppi sollevi una questione di interpretazione del Regolamento, il Presidente sottopone tempestivamente la questione alla Giunta per il Regolamento».

Art. 6.

(Formazione delle Commissioni permanenti)

1. All'articolo 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ciascun Gruppo, entro cinque giorni dalla propria costituzione, procede, dandone comunicazione alla Presidenza del Senato, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti di cui all'articolo 22, in ragione di uno ogni quattordici iscritti»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I Senatori che non risultino assegnati dopo la ripartizione prevista nel comma 1 sono distribuiti nelle Commissioni permanenti, sulla base delle proposte dei Gruppi di appartenenza, dal Presidente del Senato, in modo che in ciascuna Commissione sia ri-

specchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari, tenendo conto, per quanto possibile, del criterio di proporzionalità tra i Gruppi della maggioranza e i Gruppi delle opposizioni.»;

c) al comma 4, le parole: «o eletto Presidente della 14^a Commissione,» sono soppresse;

d) il comma 4-bis è abrogato;

e) dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente:

«7-bis. Il Senatore che cessi di appartenere al Gruppo di cui faceva parte al momento della nomina come membro di una Commissione, viene sostituito da altro senatore di quello stesso Gruppo e viene assegnato ad altra o alla medesima Commissione dal Presidente del Senato nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 7 del presente articolo.».

Art. 7.

(Commissioni permanenti - Competenze)

1. L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Art. 22. - *(Commissioni permanenti - Competenze)*. - 1. Le Commissioni permanenti hanno competenza sulle materie per ciascuna indicate:

1^a - Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni;

2^a - Giustizia e giurisdizioni ordinarie e speciali;

3^a - Affari esteri, emigrazione e cooperazione allo sviluppo;

4^a - Difesa;

5^a - Bilancio, tesoro e programmazione economica;

6^a - Finanze;

7^a - Cultura, scienza e istruzione;

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni;

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare;

10^a – Attività produttive, commercio, turismo;

11^a – Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale;

12^a – Sanità e affari sociali;

13^a – Territorio, ambiente, beni ambientali;

14^a – Politiche dell'Unione europea».

Art. 8.

(Pubblicità dei lavori delle Commissioni)

1. L'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Art. 33. - *(Pubblicità dei lavori delle Commissioni)*. – 1. Le sedute delle Commissioni sono di norma pubbliche.

2. Di ogni seduta di Commissione viene redatto e pubblicato il resoconto sommario nonché, nei casi di sedute in sede deliberante e redigente e nelle altre ipotesi previste dal Regolamento, il resoconto stenografico.

3. La pubblicità dei lavori è altresì assicurata attraverso impianti audiovisivi collocati in separati locali, a disposizione del pubblico e della stampa. Di tale forma di pubblicità deve essere conservata traccia.

4. È in ogni caso esclusa qualsiasi forma di pubblicità delle discussioni e delle deliberazioni relative agli argomenti di cui al comma 3 dell'articolo 31.».

Art. 9.

(Procedura delle Commissioni in sede referente)

1. All'articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6, è sostituito dai seguenti:

«6. I Gruppi dissenzienti possono indicare, anche congiuntamente, relatori di minoranza. Ciascuna relazione di minoranza reca un proprio testo, anche solo parzialmente alterna-

tivo al testo della Commissione, formulato in articoli corrispondenti a quest'ultimo.

6-bis. La relazione della maggioranza e, se presentate, quelle di minoranza sono stampate e distribuite almeno ventiquattro ore prima che si apra la discussione, tranne che, per ragioni di urgenza, l'Assemblea deliberi un termine più breve.»;

b) dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente:

«7-bis. Qualora sia all'esame un disegno di legge inserito nel calendario dei lavori su richiesta di uno dei Gruppi di opposizione, la Commissione non può decidere l'abbinamento con altri disegni di legge se non vi sia il consenso del primo firmatario del disegno di legge stesso. La relazione per l'Assemblea indica analiticamente le proposte di modifica che la Commissione ritiene debbano essere apportate al testo. Tali proposte di modifica sono sottoposte al voto dell'Assemblea come emendamenti della Commissione.».

Art. 10.

(Procedure informative)

1. L'articolo 48-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 48-bis. - *(Deliberazione di procedure informative)*. - 1. Le procedure informative di cui agli articoli 46, 47 e 48 possono essere attivate su richiesta di un terzo dei componenti della Commissione ovvero di uno o più Presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ad un quarto dei componenti del Senato.

2. Fermo restando il potere del Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 48, comma 1, il Presidente della Commissione, qualora valuti utile lo svolgimento delle procedure informative ai fini del compimento dell'istruttoria legislativa o comunque di rilevante interesse rispetto alle attribuzioni della Com-

missione, promuove lo svolgimento delle procedure medesime fissandone anche tempi e modalità in termini compatibili con la programmazione dei lavori della Commissione e dell'Assemblea.».

Art. 11.

*(Relazioni e proposte di iniziativa
delle Commissioni - Risoluzioni)*

1. All'articolo 50, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le risoluzioni, quando ne faccia richiesta il Governo o uno o più Presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ad un quarto dei componenti del Senato, o un terzo dei componenti la Commissione, sono comunicate, accompagnate da una relazione scritta, al Presidente del Senato affinché le sottoponga all'Assemblea.».

Art. 12.

(Programma dei lavori)

1. All'articolo 53 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Ai lavori delle Commissioni permanenti e speciali, nonché all'attività delle Commissioni bicamerali, sono dedicati tre giorni della settimana, nell'ambito di almeno quattro settimane a bimestre, di norma non coincidenti con i giorni riservati ai lavori dell'Assemblea. I lavori delle Commissioni sono di regola sospesi quando l'Assemblea è convocata e hanno luogo votazioni. Per l'attività delle Commissioni bicamerali sono promosse le necessarie intese con il Presidente della Camera dei deputati.

2-bis. Nell'ambito di ciascuna sessione bimestrale, di norma una settimana è destinata

all'attività dei Gruppi parlamentari e dei singoli Senatori.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il programma dei lavori viene predisposto ogni due mesi dal Presidente del Senato, prendendo gli opportuni contatti con il Presidente della Camera dei deputati, con uno o più Presidenti di Gruppi di consistenza numerica complessivamente pari ad almeno un quarto del Senato, con i Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali e con il Governo, ed è sottoposto all'approvazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari che si riunisce con la presenza dei Vicepresidenti del Senato e l'intervento del rappresentante del Governo. Il programma è redatto tenendo conto delle priorità indicate dal Governo e delle proposte avanzate dai Gruppi parlamentari, nonché da singoli Senatori, anche per quanto attiene alle funzioni di ispezioni e di controllo, per le quali sono riservati tempi specifici e adeguati. Ogni mese, almeno due sedute sono destinate esclusivamente all'esame di disegni di legge e di documenti presentati dai Gruppi parlamentari delle opposizioni e da questi fatti propri ai sensi dell'articolo 79, comma 1. Si applicano le disposizioni dell'articolo 55, comma 5.».

Art. 13.

*(Abrogazione dell'articolo 54,
in materia di schema dei lavori)*

1. L'articolo 54 è abrogato.

Art. 14.

(Calendario dei lavori)

1. All'articolo 55, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di stabilire le modalità di svolgimento del programma, il Presidente con-

voca la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, alla quale partecipa il Governo con un proprio rappresentante, e predispone il calendario dei lavori».

Art. 15.

(Pubblicità delle sedute)

1. All'articolo 57, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*I*-bis. La pubblicità dei lavori è assicurata anche mediante la diretta audiovisiva *streaming* sul sito *internet* istituzionale del Senato.».

Art. 16.

(Richiamo all'ordine)

1. All'articolo 66, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*I*. Se un Senatore turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o altera la regolarità del voto, il Presidente lo richiama all'ordine e può disporre l'iscrizione del richiamo nel processo verbale.».

Art. 17.

(Disegni di legge)

1. All'articolo 74 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*I*. Quando un disegno di legge di iniziativa popolare è presentato al Senato, il Presidente dispone la verifica e il computo delle firme degli elettori proponenti, al fine di accertare la regolarità della proposta. Provvede quindi a darne annuncio all'Assemblea assegnando contestualmente il disegno di legge alle Commissioni parlamentari competenti. Il Presidente della Commissione provvede

alla nomina del relatore entro sette giorni dall'assegnazione.»;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Le competenti Commissioni debbono iniziare l'esame dei disegni di legge d'iniziativa popolare ad esse assegnati entro e non oltre sette giorni dal deferimento. Un rappresentante dei proponenti designato dai primi dieci firmatari del disegno di legge, coadiuva il Presidente o il relatore designato nella esposizione preliminare che precede la discussione generale di cui al comma 2 dell'articolo 41 nonché in sede di espressione di parere sulle proposte emendative.

3-bis. L'esame in Commissione di progetti di legge di iniziativa popolare si svolge sul testo dei proponenti; non possono essere avanzate questioni pregiudiziali o sospensive. L'esame in Commissione deve concludersi entro tre mesi dall'assegnazione. Decorso tale termine il disegno di legge è comunque iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea nella prima seduta successiva alla scadenza del termine o in una seduta supplementare da tenersi nel medesimo giorno o in quello successivo. In tal caso la discussione si svolge sul testo dei proponenti, senza che sia possibile avanzare la proposta di non passare all'esame degli articoli, né altra questione incidentale. Il Presidente organizza la discussione a norma dell'articolo 55, comma 5, garantendo comunque che la votazione finale avvenga non oltre il quarantesimo giorno dalla conclusione dell'esame in Commissione o comunque dall'iscrizione all'ordine del giorno in Assemblea.».

Art. 18.

(Relazione tecnica)

1. All'articolo 76-bis, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Un terzo dei componenti delle Commissioni competenti per materia e, in ogni caso, la 5^a Commissione permanente possono

richiedere al Governo la relazione di cui al comma 1 per i disegni di legge di iniziativa popolare o parlamentare e gli emendamenti di iniziativa parlamentare al loro esame, ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione sui disegni di legge deve essere trasmessa dal Governo nel termine di trenta giorni dalla richiesta.».

Art. 19.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. All'articolo 77, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«*I.* Il Governo ovvero uno o più Presidenti di Gruppi di consistenza numerica complessiva pari ad almeno un quarto del Senato possono chiedere che sia dichiarata l'urgenza per un disegno di legge o in generale per un affare che deve essere discusso dall'Assemblea. I disegni di legge per i quali sia stata dichiarata l'urgenza sono in ogni caso iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea in tempo utile ad assicurare che la votazione finale avvenga non oltre il trentesimo giorno dalla data di dichiarazione dell'urgenza.

I-bis. Non può essere dichiarata l'urgenza dei disegni di legge costituzionale, dei disegni di legge elettorale, e dei disegni di legge di approvazione di bilanci e consuntivi. Nel caso dei disegni di legge riguardanti prevalentemente le materie di cui all'articolo 113, comma 4, il termine per la votazione finale è di sessanta giorni a decorrere dalla dichiarazione di urgenza.

I-ter. Le richieste di urgenza sono presentate al Presidente del Senato il quale le sottopone per l'esame congiunto alla Conferenza dei Presidenti di Gruppo, ai fini dell'inserimento dei relativi argomenti, in misura non superiore a tre, nel calendario mensile dei lavori. Qualora non si raggiunga l'accordo sul complesso delle richieste di urgenza, il Presidente del Senato predispone uno schema

comprensivo di un massimo di tre argomenti e lo sottopone all'Assemblea, la quale vota, previa unica discussione limitata a non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno.

1-quater. Qualora la dichiarazione di urgenza si riferisca ad un disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati, i termini di cui ai commi 1 ed *1-bis* sono ridotti rispettivamente a venti ed a quarantacinque giorni.».

Art. 20.

(Iscrizioni a parlare)

1. All'articolo 84, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Dichiarazioni, comunicazioni o richieste all'Assemblea su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, in relazione a circostanze o questioni di eccezionale rilevanza generale, possono essere svolte in apertura di seduta, previa informazione del Presidente, e i richiedenti possono parlare per un tempo non superiore ai dieci minuti. Negli altri casi, coloro che intendono intervenire su argomenti non iscritti all'ordine del giorno possono parlare soltanto in conclusione di seduta, previa informazione e valutazione del Presidente circa la reale attinenza delle richieste all'andamento dei lavori, e per un tempo non superiore ai tre minuti.».

Art. 21.

(Presentazione degli emendamenti)

1. All'articolo 100 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti che, ove approvati, determi-

nerebbero un contenuto eterogeneo degli articoli del disegno di legge»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli emendamenti debbono, di regola, essere presentati per iscritto dal proponente alla Presidenza almeno ventiquattro ore prima dell'esame degli articoli a cui si riferiscono, salvo diverso termine stabilito dal Presidente d'intesa con i Presidenti dei Gruppi parlamentari»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il Governo può presentare emendamenti anche oltre il termine di cui al comma 3 e nel corso della discussione, purché strettamente nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. In ogni caso per tali emendamenti è ammessa la presentazione di subemendamenti».

Art. 22.

(Votazione degli emendamenti)

1. All'articolo 102 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando preclusi gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente terrà conto dell'entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. Qualora il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assem-

blea, questa decide senza discussione per alzata di mano. È altresì in facoltà del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Nel corso dell'esame dei disegni di legge urgenti di cui all'articolo 77, dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge e dei disegni di legge di bilancio, di stabilità e collegati alla manovra di finanza pubblica, il rappresentante del Governo può chiedere, prima che l'Assemblea inizi l'esame degli emendamenti riferiti ad un articolo, che sia posto per primo in votazione un articolo o un emendamento interamente sostitutivo di un articolo. In tal caso, la votazione ha luogo nella seduta successiva a quella nella quale è stata avanzata la richiesta di votazione prioritaria. Ciascun Gruppo ha facoltà di presentare un emendamento sostitutivo dell'articolo, che è discusso congiuntamente all'articolo o all'emendamento sostitutivo sul quale il Governo ha chiesto la votazione prioritaria. Al termine della discussione congiunta viene posto in votazione per primo l'articolo o l'emendamento sul quale è stata chiesta la votazione prioritaria e, in caso di rielezione, gli altri. In caso di approvazione da parte dell'Assemblea, i restanti emendamenti relativi all'articolo si intendono decaduti»;

c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. I Gruppi possono segnalare, prima dell'inizio dell'esame degli articoli, gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti da porre comunque in votazione qualora si proceda, in applicazione del comma 4-bis, a votazioni riassuntive o per principi. In tal caso è garantita, con riferimento al disegno di legge nel suo complesso, la votazione di un numero di emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti, presentati dai senatori appartenenti a ciascuno

dei Gruppi che abbiano provveduto a segnalarli a norma del primo periodo del presente comma, non inferiore in media, per ciascun articolo, ad un decimo del numero dei componenti del Gruppo stesso.

5-ter. Per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, la quota si computa con riferimento sia agli articoli del disegno di legge di conversione, sia ai singoli articoli del decreto-legge.

5-quater. Il Presidente può inoltre porre in votazione gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti, dei quali riconosca la rilevanza, presentati da senatori che dichiarino di dissentire dai rispettivi Gruppi.

5-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5-*quater* non si applicano nella discussione dei disegni di legge costituzionale, nonché in quelle relative a disegni di legge che riguardino le materie di cui all'articolo 113, comma 4».

Art. 23.

(Personalità del voto)

1. Dopo l'articolo 106, nel capo XII, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 106-bis. - *(Personalità del voto)* - 1. Il voto espresso dai Senatori è strettamente personale. È fatto divieto ad ogni Senatore di sostituirsi in qualunque modo ed in qualunque occasione all'espressione di un voto ad un altro Senatore.».

Art. 24.

(Maggioranza nelle deliberazioni)

1. All'articolo 107 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ogni deliberazione del Senato è presa a maggioranza dei Senatori presenti, salvi i

casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale. Sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario.»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai fini della verifica del numero legale, i Senatori che prima dell'inizio della votazione abbiano dichiarato di astenersi sono considerati presenti. Sono altresì considerati presenti i senatori che abbiano richiesto la votazione qualificata ovvero la verifica del numero legale.».

Art. 25.

*(Assegnazione di disegni di legge
alla 5ª Commissione)*

1. All'articolo 125, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Alla 5ª Commissione permanente sono inviati il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge di stabilità, il documento di economia e finanza, il rendiconto generale dello Stato, le relazioni della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati dallo Stato, le previsioni di cassa, tutte le relazioni di carattere generale ed i documenti presentati dal Governo o dalla Corte dei conti al Parlamento attinenti alla programmazione economica ed al bilancio dello Stato o alla situazione economica, nonché tutti i documenti e i rapporti predisposti dall'Ufficio parlamentare di bilancio».

Art. 27.

*(Esame del documento
di economia e finanza)*

1. All'articolo 125-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Il documento di programmazione economico-finanziaria»

sono sostituite dalle seguenti: «Il documento di economia e finanza»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«I-bis. Nel caso in cui le valutazioni formulate dal Governo attraverso i documenti di programmazione economica e finanziaria divergano significativamente rispetto a quelle formulate dall'Ufficio parlamentare di bilancio, un terzo dei componenti della 5^a Commissione permanente ovvero uno o più Presidenti di Gruppi possono richiedere al Governo di illustrare alla medesima Commissione i motivi per i quali ritiene di confermare le proprie valutazioni ovvero ritiene di conformarle a quelle dell'Ufficio. Nei medesimi casi, può essere altresì richiesta la preventiva audizione del Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio.»;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Esame del documento di economia e finanza».

Art. 28.

(Ufficio parlamentare di bilancio)

1. Dopo l'articolo 130 è inserito il seguente:

«Art. 130-bis. - *(Ufficio parlamentare di bilancio)*. - 1. Ai fini della nomina, con decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, dei tre componenti del Consiglio dell'Ufficio parlamentare di bilancio, la 5^a Commissione permanente procede, congiuntamente con la corrispondente Commissione permanente della Camera dei deputati, alla selezione dei dieci candidati alla suddetta nomina.

2. I dieci candidati devono essere in possesso dei requisiti di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza in materia di economia e di finanza pubblica a livello nazionale e internazionale. Essi sono scelti, secondo una procedura adot-

tata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati su proposta delle Commissioni permanenti di cui al comma 1, attraverso una procedura di sollecitazione pubblica da avviare con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un bando, che preveda la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Senato del *curriculum vitae* dei candidati, nonché l'eventuale audizione dei medesimi. Sono altresì ammessi alla selezione i soggetti per i quali sia stata presentata una formale candidatura da parte di almeno un quarto dei componenti del Senato.

3. A seguito di opportune intese con la corrispondente Commissione permanente della Camera dei deputati, ai fini del contestuale svolgimento delle votazioni, la 5^a Commissione permanente approva, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, l'elenco dei dieci soggetti selezionati.

4. La 5^a Commissione permanente, ovvero uno o più Presidenti di Gruppi di consistenza numerica pari ad almeno un quarto del Senato, possono chiedere al Presidente del Senato di invitare l'Ufficio parlamentare di bilancio a predisporre stime, analisi o rapporti su specifici argomenti nelle materie di competenza dell'Ufficio. I documenti prodotti a tal fine sono trasmessi alla 5^a Commissione, che può altresì richiedere l'audizione del Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio>.

Art. 29.

(Richiesta di elementi informativi)

1. L'articolo 133 è sostituito dal seguente:

«Art. 133. - *(Richiesta di elementi informativi alla Corte dei conti)*. - 1. Un terzo dei componenti delle Commissioni ha facoltà di chiedere al Presidente del Senato di invitare la Corte dei conti a fornire informazioni, chiarimenti e documenti, nel rispetto delle

competenze alla Corte stessa attribuite dalle leggi vigenti.».

Art. 30.

(Esame degli atti normativi e di altri atti di interesse dell'Unione europea)

1. All'articolo 144 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Al fine di esprimere in una risoluzione, ai sensi del comma 6, il proprio avviso sulla opportunità di possibili conseguenti iniziative da parte del Parlamento o del Governo, le Commissioni, nelle materie di loro competenza, esaminano gli atti di cui all'articolo 29, comma 2-bis, gli altri atti trasmessi dalle Istituzioni dell'Unione europea, le relazioni informative del Governo sulle procedure europee di approvazione di progetti, nonché le relazioni del Governo sullo stato di conformità delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle prescrizioni contenute nella normativa europea. Le Commissioni permanenti 3^a e 14^a debbono essere richieste di esprimere il proprio parere, che viene allegato al documento delle Commissioni competenti.

1-bis. I progetti di atti legislativi dell'Unione europea sono deferiti alle Commissioni, nelle materie di loro competenza, anche ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà, conformemente alle pertinenti procedure europee. La 14^a Commissione è sempre richiesta di esprimere il suo parere, che viene allegato al documento delle Commissioni competenti. Il Presidente del Senato, nell'atto di assegnazione, indica i termini finali per la Commissione competente e per la 14^a Commissione, e ne dà comunicazione al Senato.

1-ter. Su richiesta della Commissione competente o della 14^a Commissione, il Presidente del Senato comunica al Governo, ai fini dell'apposizione della riserva di esame

parlamentare nella procedura legislativa europea, l'avvio dell'esame degli atti di cui ai commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*.»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Nel caso in cui il documento approvato si riferisca a progetti di atti legislativi dell'Unione europea o ad altri atti trasmessi dalle Istituzioni dell'Unione europea, il Presidente del Senato lo trasmette, inoltre, ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea. Il documento è trasmesso anche se sono decorsi i termini di cui al comma 1-*bis*.»;

c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-*bis*. Nelle ipotesi di cui al comma 1-*bis*, la 14^a Commissione permanente può chiedere che il parere sia inviato, per il tramite del Presidente del Senato, alle Istituzioni di cui al comma 2-*bis*, qualora sia decorso il termine finale per l'esame assegnato alla Commissione competente.

5-*ter*. Nel caso in cui il documento approvato dalla Commissione competente o, nel caso della deliberazione di cui al comma 5-*bis*, il parere approvato dalla 14^a Commissione permanente, abbiano riscontrato la violazione del principio di sussidiarietà da parte di un progetto di atto legislativo dell'Unione europea, il Governo, o un quinto dei componenti la Commissione, può richiedere che la questione sia esaminata dall'Assemblea. Si applica l'articolo 55, comma 6.»;

d) dopo il comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«6-*bis*. Per la validità delle deliberazioni di cui al presente articolo relative ai progetti di atti legislativi dell'Unione europea è richiesta la maggioranza dei componenti di ciascuna Commissione.

6-*ter*. In relazione agli atti di cui al comma 1-*bis*, il Presidente del Senato può richiedere la consultazione delle Assemblee

legislative delle Regioni e delle Province autonome. I documenti presentati dalle Regioni e dalle Province autonome vengono trasmessi alla Commissione competente e alla 14^a Commissione.».

Art. 31.

(Interrogazioni a risposta immediata)

1. All'articolo 151-*bis*, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Periodicamente, e comunque almeno una volta a settimana, parte di una seduta destinata alla discussione di disegni di legge è dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata relative a questioni di interesse generale nell'ambito delle materie specificatamente individuate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

2. Nello svolgimento di tali interrogazioni, almeno una volta ogni due mesi, il Governo è rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute nelle quali interviene il Presidente del Consiglio sono fissate con congruo anticipo, d'intesa con il Ministro per i rapporti con il Parlamento. Nelle altre occasioni può intervenire, a nome del Governo, anche il Vice presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro competente per materia.».

